



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, “ Modalita' e

termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle

Pubbliche Amministrazioni (c.d. split payment) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 27 del 03 febbraio 2015 - della circolare della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nr. 01/E del 09 febbraio 2015 , avente ad oggetto “ Iva. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 – Primi chiarimenti; - nonche' di tutti gli eventuali e/o successivi provvedimenti conseguenti ed inerenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott. [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.55 comma 10 c.p.a, le esigenze cautelari del [redacted] ricorrente possano essere tutelate attraverso una sollecita trattazione nel merito, la cui udienza viene fin da ora fissata come da dispositivo.

Considerato, altresì, che allo stato la pronuncia cautelare appare preclusa dall'incompletezza del contraddittorio con la Regione [redacted] che in

base alle vigenti disposizioni è tenuta a versare l’IVA all’erario, invece che al interessato, per cui appare necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta Regione;
Ritenuto, infine, che, all’esito di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, devono ritenersi prevalenti, in questa fase, le esigenze di conservazione del sistema di pagamento dell’IVA delineato dal legislatore, attese le evidenti ricadute conseguenti alla sospensione di atti di natura generale come quelli impugnati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) visto l’art. 55, comma 10, c.p.a, rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 18 novembre 2015.

Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso alla Regione

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)